

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Provincia di AREZZO

Oggetto: Certificazione della compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo Anno 2013.

IL REVISORE DEI CONTI

premessso

- che l'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, (testo unico pubblico impiego) sancisce che "Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. *Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.*"
- che detto art. 40, comma 3-quinquies, pone precisi vincoli alla contrattazione decentrata delle pubbliche amministrazioni e definisce le procedure e sanzioni applicabili in caso di violazione;
- che l'art. 40, comma 3-sexies, dello stesso recita: " A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una **Relazione Tecnico-finanziaria** ed una **Relazione illustrativa**, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1";

vista

la circolare n. 25 del 19/07/2012 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato avente per oggetto: " Schemi di Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico Finanziaria ai contratti integrativi";

rilevato

che il controllo di cui al citato art. 40 bis va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta alla sottoscrizione definitiva dell'accordo integrativo stesso;

preso atto

- che, in data 25/11/2013, la delegazione trattante di parte pubblica dell'ente intestato e le organizzazioni sindacali hanno siglato l'ipotesi di contratto di cui in oggetto;
- che con la medesima, tenuto conto dell'ammontare del fondo per le risorse decentrate 2013 e delle somme già utilizzate in base alle norme del contratto aziendale definito in precedenza, si indicano gli istituti valutati opportuni per l'utilizzo delle residue risorse, destinandole alla produttività ed alla indennità per maneggio valori oltre che per servizi aggiuntivi per conto della Regione Toscana, che ha trasferito apposite somme, ad essi vincolate, e costituenti le uniche risorse variabili confluite nel fondo medesimo;
- che detta preintesa e documentazione di corredo è stata trasmessa a questo organo per gli adempimenti di competenza;
- che nella documentazione consegnata è indicata l'entità della spesa ed attestata la relativa copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di riferimento;
-

visti

- il testo della ipotesi di contratto di cui trattasi;
- la relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
- il bilancio di previsione 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- lo Statuto dell'ente;
- i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed Enti Locali;
- le vigenti norme in materia di spese di personale;
- il vigente contratto decentrato integrativo aziendale;
- il Regolamento dell'Unione per la misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 107 del 29/10/2013;

ricordato

a) che a questo organo è demandata la verifica:

- 1 - della compatibilità e sostenibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato in oggetto;
- 2 - della compatibilità legislativa e contrattuale delle singole disposizioni contenute nell'ipotesi contrattuale in esame, con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori nonché sui vincoli meritocratici di attribuzione dei medesimi;

b) che, in questa fase, non sono presi in considerazione gli aspetti, pur riportati nella relazione, ma non oggetto del correlato contratto decentrato in quanto precedentemente definiti (criteri per l'attribuzione della produttività, destinazioni non specificamente regolate dal contratto sottoposto a certificazione);

precisato

- che il presente parere prescinde da valutazioni in ordine alla tempistica di approvazione del contratto decentrato di cui trattasi, ribadendo comunque l'opportunità che la definizione del Fondo delle risorse decentrate e l'approvazione del correlato contratto aziendale avvenga formalmente per tempo ed a preventivo in modo da rendere il sistema di incentivazione efficace e coerente rispetto al dettato contrattuale generale ed ai fini dallo stesso sottesi;
- che il presente parere è reso nel presupposto imprescindibile che, indipendentemente dalla terminologia ed espressioni utilizzate, tutti i riferimenti al citato sistema di valutazione della performance debbano essere intesi quale semplice rinvio formale alla disciplina nello stesso contenuta per dare attuazione agli istituti previsti nel ccdi, essendo la approvazione del sistema medesimo estranea alle materie oggetto di contrattazione;

rilevato

- che le voci di finanziamento della parte stabile sono correttamente esposte, non rilevandosi situazioni di contrasto con le norme dei CC.CC.NN.LL. e di legge che costituiscono il quadro giuridico per la determinazione di tali risorse;
- che è stato adottato il piano della performance previsto dall'art.10 del D. Lgs. 150/2009;
- che l'ente è dotato, come prima precisato, di un articolato sistema di valutazione delle prestazioni;
- che l'ente non presenta una situazione di deficitarietà o dissesto;
- che l'ente non è assoggettato alle norme sul Patto di Stabilità Interno;
- che la spesa di personale, come definita dalle vigenti disposizioni in materia, non supera il limite del 50% delle spese correnti;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della L. 296/2006, e ss.mm.ii., le spese di personale relative all'anno 2013, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione e dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse, non superano il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

- che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 30.07.2010, n. 122, l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale 2013, al netto delle componenti escluse, non superano il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che, ai sensi della medesima disposizione, è stata operata la decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 76 della L. 133/2008 ed all'art. 14 del D.L. 78/2010, è assicurata la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, anche mediante il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa;
- che l'ente ha definito formalmente obiettivi di produttività e di qualità il cui conseguimento dovrà essere accertato e certificato, così come disposto dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 150/2009, quale presupposto inderogabile per l'erogazione delle risorse di cui trattasi;

verificata

la compatibilità e sostenibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato in oggetto in virtù della capienza delle correlate disponibilità di bilancio;

attesta

che la certificazione di questo organo viene resa positivamente, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, ed art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 31/03/2001, n. 165, sulla relazione tecnico-finanziaria e su quella illustrativa corredata l'ipotesi di contratto decentrato di cui in oggetto, in relazione agli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative: controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziari e controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa aziendale con i vincoli di bilancio e, nei termini specificati in narrativa, con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità degli istituti trattati.

Verbale n. 1 del 6 Febbraio 2014

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Sergio Innocenti)

